

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Nino Mirone Russo, in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;

contro

Il Comune di Acireale, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

nei confronti di

Assessorato Regionale Bb.Cc.Aa. e Identità Siciliana, Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Catania, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento:

Ricorso introduttivo:

- del verbale del Comune di Acireale, reso dalla Conferenza di Servizi in data 01 marzo 2010, riguardo la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il regolamento comunale per l'installazione degli impianti che generano inquinamento elettromagnetico nel territorio comunale di cui alla delibera consiliare n. 132/05;

- Nei primi motivi aggiunti:

- del verbale reso dalla Conferenza dei Servizi in data 22 settembre 2010;

- di ogni altro atto connesso, ivi incluso, ove occorra, l'ordinanza dirigenziale n. 17 del 7.9.2010, emessa dal Settore Urbanistica del Comune di Acireale;

Nei secondi motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 32822 del 20.05.2011 emessa dal Dirigente Area Amministrativa del Comune di Acireale;

- della nota del 20.05.2011 prot. n. 32810 emessa dal Capo Settore SUAP;

- del presupposto verbale del 3.05.2011 della Conferenza dei Servizi;

- delle note del 13.04. e del 19.04/ 2011 del Dirigente dell'Area Amministrativa del Comune di Acireale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acireale e dell'Assessorato Regionale Bb.Cc.Aa. e Identità Siciliana e della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**Fatto**

**FATTO**

La Wind Telecomunicazioni S.p.a., in data 29.12.2008, al fine di assicurare una più efficiente copertura del segnale telefonico nel territorio comunale di Acireale, provvedeva a presentare

un piano di rete ove venivano rappresentati sia gli impianti già regolarmente autorizzati ed installati sia quelli da installare per il triennio 2009-2011, tra i quali era ricompresa anche l'area di Via Vittorio Alfieri del Comune di Acireale, località quest'ultima individuata come idonea a fornire la copertura nella zona Ovest di Acireale.

Decorso oltre un anno dalla presentazione del Piano, la società WIND, ai sensi dell'art. 87 del D. L.gs dell'1. 8.2003 n. 259, inoltrava al Comune di Acireale una istanza, protocollata il 10.01.2010, di autorizzazione per realizzare l'impianto su terreno sito in Via V. Alfieri, identificato al NCT del Comune di Acireale, al fg. 60 particella 189.

In data 11.3.2010 perveniva alla ricorrente copia del verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 1.3.2010, con il quale veniva espresso parere negativo all'installazione progettata da WIND.

Le motivazioni ostative addotte dal Comune si basano, per un primo profilo, sul contrasto dell'intervento progettato da Wind con l'art. 4 lett.c) e l'art. 6 del *"Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti che generano inquinamento elettromagnetico nel territorio comunale"* e, sotto altro profilo, sul rilievo che *"l'area in oggetto, anche se in atto risulta libera (con destinazione urbanistica a verde pubblico, rientra in una pianificazione urbanistica finalizzata a razionalizzare ed interconnettere la viabilità tra le vie V. Alfieri, U. Foscolo e L. Capuana, collegandole tra di loro, come peraltro risulta che l'Amministrazione comunale si sia impegnata con il Consiglio Comunale"*.

La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti sopra indicati e precisamente:

A) con riguardo al VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI DELL'1.3.2010, ha proposto le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI - ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;

2) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEL D.LGS 259/03 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 93 DEL D.LGS 259/03 - ECCESSO DI POTERE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA;

3) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 8 DELLA LEGGE 21.7.2000 N. 205, COME SOSTITUTIVO DELL'ART. 21, SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE 6.12.1971, N. 1034 - INOTTEMPERANZA ED ELUSIONE DELL'ORDINE DELLA MAGISTRATURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2909 COD. CIV. - VIOLAZIONE DELL'ART. 21-SEPTIES DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - SVIAMENTO DI POTERE;

4) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEL D.LGS 259/03 - VIOLAZIONE DELL'ART. 86, COMMA 3, ART. 87 ED ART. 93 DEL D. LGS. 259/2003 - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 8.7.2003 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 L. 22.2.2001 N. 36 - - ILLEGITTIMITÀ' DERIVATA DA QUELLA DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE AGRIGENTO - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO;

5) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 87 DEL D.LGS 259/03 - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327,

GIÀ ART. 2 DELLA LEGGE 1187/68 - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 93 DEL D.LGS 259/03 - ECCESSO DI POTERE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA;  
6)VIOLAZIONE DI LEGGE -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 86 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA -TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE -SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA - INCOMPETENZA;

7)VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 1.8.2003 N. 259 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 381 DEL 10/9/98 -VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/90 - INCOMPETENZA ASSOLUTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE E NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO.

B)Con riguardo al REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 132 dell'1.11.2005, ha proposto le seguenti censure (numerate progressivamente in prosieguo alle precedenti):

8)VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 87 DEL D.LGS. 1.8.2003 N. 259 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 22.2.2001 N. 36 - VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 8.7.2003 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA -TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO;

9)VIOLAZIONE DI LEGGE - ILLEGITTIMITÀ' SOPRAVVENUTA AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D. LGS. 259/2003 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 8.7.2003 - VIOLAZIONE DELLA L. 22.2.2001 N. 36 E DEL D.LGS. 1.8.2003 N. 259/2003 - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, CO.1, D.P.R. 447/1998 - ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA -CARENZA DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. -ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO;

10) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ART. 7 E 8 LEGGE 7.8.1990 N. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 87 DEL D.LGS. 1.8.2003 N. 259 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 22.2.2001 N. 36 - VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 8.7.2003 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO DI POTERE - INCOMPETENZA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - RICHIESTA ISTRUTTORIA -RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI.

Con ordinanza n. 778 del 17.6.2010, il TAR adito sospendeva l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

La società Wind, ritenendo formato per silenzio-assenso il titolo abilitativo sull'istanza di autorizzazione protocollata il 10.1.2010, comunicava al Comune di Acireale l'inizio lavori di installazione dell'impianto, che, tuttavia, venivano sospesi con ordinanza dirigenziale n. 17 del 7.9.2010.

Con successiva Conferenza dei Servizi del 22 settembre 2010, in attesa che venisse depositato dalla Wind il titolo locativo di legittimazione ad installare la stazione radio base sul luogo prescelto, veniva rinviata ogni determinazione in merito all'istanza di autorizzazione presentata. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 26.11.2010, la ricorrente impugnava i suddetti atti, dei quali chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi:

1)Violazione di legge-Violazione dell'art. 59 del D.Lgs n. 104 del 2.7.2010-Inottemperanza ed elusione dell'ordine della magistratura- Violazione dell'art. 2909 c.c .-Violazione dell'art. 21 septies della L. n. 241/90-Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione- Violazione del giusto procedimento-Sviamento di potere;

2)Violazione di legge- Violazione e mancata applicazione dell'art. 87 D.Lgs n. 259/2003-Mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241- Mancata comunicazione dell'inizio del procedimento- Violazione del giusto procedimento;

3)Violazione di legge- Violazione e mancata applicazione dell'art. 87 D.Lgs n. 259/2003 - Violazione e mancata applicazione dell'art. 93 del D.lgs n. 259/2003 - Eccesso di potere - Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria;

4)Violazione di legge- Violazione del D.lgs n. 259/2003 - Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e consequenzialità dell'azione amministrativa - carenza di pubblico interesse - Sviamiento - Violazione del giusto procedimento - Violazione del principio dell'affidamento in buona fede- Istruttoria carente e insufficiente.

La ricorrente chiedeva altresì l'accertamento e la declaratoria della formazione, per silentium, del titolo abilitativo formatosi sulla istanza di autorizzazione del 10.01.2010.

Con ordinanza n. 145 del 31 gennaio 2011, il Collegio accoglieva l'istanza cautelare della Wind limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di riesaminare motivatamente la posizione della ricorrente entro giorni sessanta dalla notifica della detta ordinanza, ma ometteva di accertare e dichiarare l'avvenuta formazione, nelle more, del titolo abilitativo formatosi per silentium.

La società, pertanto, appellava la detta ordinanza collegiale laddove assegnava un ulteriore spatium deliberandi al Comune di Acireale.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in S.G. , con ordinanza n. 445/2011 del 7-11.4.2011, accoglieva l'appello, *"ritenuto che la misura cautelare è giustificata dalla apparente fondatezza delle censure in ordine all'invocato perfezionamento dell'assenso per silentium"* .

In forza della pronuncia resa dal C.G.A., la società inoltrava, con nota datata 26.4.2011, rituale comunicazione di inizio dei lavori.

Il 20.5.2011 pervenivano alla ricorrente i seguenti provvedimenti:

- nota prot. 32810 con il quale il SUAP comunicava che *"la Conferenza di Servizi tenutasi in data 3 maggio 2011 si è conclusa positivamente sulla richiesta presentata da codesta società WIND a condizione che sia presentata la documentazione e siano rispettate le prescrizioni riportate nel verbale della sopracitata Conferenza, che in copia si allega"* ;

- diffida prot. 32822, di pari data, con la quale il Dirigente Area Amministrativa ed il Capo Strutture Settore Servizi Culturali, Turismo e Attività Produttive della Città di Acireale, nuovamente diffidavano la Wind dal proseguire i lavori di installazione della stazione radio base sul terreno libero di Via Alfieri, *"ritenuto che la conclusione positiva dell'istruttoria è stata condizionata alla presentazione di un documento ed al rispetto delle prescrizioni imposte dagli Enti coinvolti"*.

Avverso detti provvedimenti, la società Wind proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 9.06.2011, ove peraltro reiterava la richiesta di accertamento e declaratoria della formazione, per silentium, del titolo abilitativo formatosi sulla istanza di autorizzazione del 10.1.2010, adducendo le seguenti censure di illegittimità:

1)Violazione di legge- Violazione dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 205 del 21.7.2000, come sostitutivo dell'art. 21, settimo comma, della L. n. 1034 del 6.12.1971- Inottemperanza ed elusione dell'ordine della magistratura- Violazione dell'art. 2909 c.c.- Violazione dell'art. 21 septies della L. n. 241/90 - Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione- Violazione del giusto procedimento - Sviamiento di potere;

2)Violazione di legge- Violazione e mancata applicazione dell'art. 87 del D.lgs n. 259/2003 recepito nella Regione Siciliana dall'art. 103 dalla L.R. n. 17/2004- Mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241 del 7.8.1990- Mancata comunicazione dell'inizio del procedimento- Violazione del giusto procedimento;

3) Violazione di legge- Violazione e mancata applicazione dell'art. 87 del D.lgs n. 259/2003- Violazione e mancata applicazione dell'art. 93 del D.lgs n. 259/03- Eccesso di potere- Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Difetto assoluto di istruttoria;

4)Violazione di legge- Violazione dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs 1.8.2003 n. 259- Violazione del codice delle comunicazioni- Violazione dell'art. 3 L. n. 241/90- Violazione della L. n. 36

del 22.2.2001- Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria - Travisamento assoluto dei presupposti di fatto e di diritto- Eccesso di potere- Violazione del giusto procedimento;

5)Violazione di legge - Violazione e/o falsa applicazione del DPR 8 luglio 2003- Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 36 del 22.2.2001- Violazione dell'art. 93 del D.Lgs 1.8.2003 n. 259- Violazione della L.R. Siciliana n. 17/2004- Violazione dell'art. 2, comma 1, DPR 19 settembre 1997, n. 318- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 47/85- Eccesso di potere per travisamento dei fatti- Difetto di istruttoria- Difetto di motivazione;

6)Violazione di legge- Violazione del D.lgs 1.8.2003 n. 259- Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e consequenzialità dell'azione amministrativa- Carezza di pubblico interesse- Sviamento- Violazione del giusto procedimento- Violazione del principio dell'affidamento in buona fede- Istruttoria carente e insufficiente.

Con ordinanza n. 923, depositata l'11.7.2011, il Collegio accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

In data 5.8.2011 la società ricorrente inoltrava rituale comunicazione di inizio dei lavori e successiva comunicazione di attivazione dell'impianto ormai ultimato ed inserito nel Piano nazionale di rete della WIND.

Con OCI n. 2118/2012 veniva acquisita la documentazione ivi specificata.

Il Comune di Acireale, per resistere e avversare il ricorso introduttivo, si è costituito con memoria depositata il 10 giugno 2010. Ha rilevato in via preliminare che nessuna violazione degli artt. 7, 8 e 10bis della L. n. 241/90 vi è stata, in quanto la società ricorrente, con nota datata 1/2/2010 prot. 742/U dello Sportello Unico Attività Produttive, è stata ritualmente convocata per partecipare alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 1 marzo 2010 e ha prodotto i relativi avvisi di ricevimento.

Ha contestato nel merito le conclusioni della ricorrente, sostenendo per converso la legittimità del regolamento comunale censurato.

Per l'Assessorato Regionale BB CC AA e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza BB CC AA, si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con memoria di mero stile.

All'udienza del 24 aprile 2013 la causa è stata posta in decisione.

## **Diritto**

### **DIRITTO**

#### **RICORSO INTRODUTTIVO**

- Prima censura-

La doglianza non è pertinente.

La società ricorrente è stata ritualmente messa in condizione di partecipare alla conferenza di servizio dell'1.03.2010, si intende, con la presentazione di memorie, osservazioni ovvero con la possibilità di trattazione orale in contraddittorio (cfr . nota di convocazione SUAP n. 742/U dell'1.02.2010 racc. a.r. ricevuta, presso la sede di Roma, il 5.02.2010 e, presso quella di Catania, il 10.02.2010). Ove avesse partecipato, avrebbe potuto agevolmente offrire il proprio contributo di esperienze e conoscenze nell'ambito del procedimento che si sarebbe poi concluso con l'adozione di un provvedimento finale, così previamente ( e certo con maggiore efficacia rispetto al sub- procedimento previsto dall'art. 10 bis L. 241/90) assicurando la tutela delle esigenze partecipative e collaborative sottese alla disposizione recata dall'art. 10 bis Legge n. 241/90. In altri termini le garanzie previste da tale norma erano già assicurate all'interno di un procedimento al quale la ricorrente ha ritenuto liberamente di non dover partecipare.

- Seconda censura-

Tale motivo di gravame è fondato, poiché il richiamo ai motivi ostativi contenuti negli artt. 4, lett.c), e 6 del Regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 132/05, è generico e criptico, nonché privo della evidenziazione concreta di taluna delle plurime ipotesi previste in detta normativa regolamentare.

- Terza censura-

Il rilievo non è pertinente, atteso che parte ricorrente non ha dimostrato che le invocate pronunce giurisdizionali, peraltro riguardanti altri soggetti ricorrenti e quindi altri giudizi, siano passate in cosa giudicata ed abbiano inciso quindi con efficacia caducatoria sulle indicate disposizioni del citato regolamento comunale.

- Quarta censura-

Tale doglianza, con la quale si esplorano le varie ipotesi previste dagli artt. 4 e 6 del Regolamento comunale, rimane superata per effetto dell'accoglimento della seconda censura del gravame.

- Quinta- Sesta e Settima censura-

Le superiori censure vengono trattate congiuntamente in quanto riguardano tutte, sebbene con diverse sfaccettature, i motivi a) e b) del provvedimento di diniego impugnato.

Le stesse sono fondate.

E invero, la limitazione risultante dal punto a) del diniego, relativa a una mera "intenzione" di risistemazione della viabilità della zona, appare del tutto generica, non essendo correlata, con evidente difetto di motivazione e di istruttoria, ad alcun intervenuto atto di pianificazione urbanistica né alle ridotte dimensioni della palificazione propria di una stazione radio base.

Peraltro risulta pure incongrua l'affermazione di cui al punto b) - ed ancora quella sub a) - del diniego sulla necessità per il comparto di una previa sistemazione urbanistica mediante un piano particolareggiato della zona, avendo il codice delle comunicazioni elettroniche assimilato la struttura controversa alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del DPR n. 380/01 (cfr art. 86, comma 3, del medesimo C.C.E.), con conseguente compatibilità in via di principio della localizzazione degli impianti radioelettrici con le diverse destinazioni dello strumento urbanistico generale, anche per effetto della previsione del successivo art. 90, comma 1, secondo il quale gli impianti di telecomunicazione sono opere aventi caratteristiche di pubblica utilità.

Le ulteriori censure del gravame introduttivo, afferenti all'impugnativa di talune norme del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti che generano inquinamento elettromagnetico, approvato con delibera consiliare n. 120/2005, devono ritenersi assorbite per effetto della ritenuta illegittimità, sotto molteplici profili, del provvedimento di diniego impugnato.

Peraltro, in materia di disciplina comunale degli impianti di cui trattasi, va osservato che, con riguardo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, ai comuni spetta, alla luce delle competenze urbanistiche e edilizie inerenti il governo del territorio e tenuto conto della competenza aggiuntiva e diversa relativa alla minimizzazione del rischio per la salute della popolazione, disciplinare con regolamento la localizzazione ottimale degli impianti di telecomunicazione, potendo dettare regole diverse, rispetto a quelle prescritte per la generalità degli altri impianti, nella misura in cui esse siano volte a contemperare ragionevolmente gli opposti interessi coinvolti, senza violare i valori di campo stabiliti dallo Stato e gli obiettivi di qualità definiti dalle Regioni; poiché i regolamenti comunali di minimizzazione di cui all'art. 8, comma 6, legge quadro n. 36 del 2001 debbono limitarsi a dettare prescrizioni urbanistico-edilizie di mero carattere integrativo, volte ad imporre ubicazioni specifiche o caratteristiche tecniche determinate, risultano compatibili con i limiti delle competenze comunali: l'indicazione d'accorgimenti tecnici particolari da adottare nella realizzazione degli impianti, quali ad esempio schermature idonee a neutralizzare o ridurre l'emissione di onde elettromagnetiche all'esterno; l'indicazione di siti idonei, nel rispetto della zonizzazione prevista dal piano regolatore generale, tenuto conto dell'esigenza di evitare l'esposizione alle onde elettromagnetiche di soggetti fragili (bambini, anziani, ammalati) e di ridurre l'impatto sul territorio dal punto di vista urbanistico-edilizio.

**PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

È fondato.

Va presa in esame la seconda e centrale censura del gravame avente valenza risolutiva.

La riedizione del procedimento di valutazione del progetto, attuata successivamente alla prima pronuncia cautelare (Ord. n 778 dei 10-17/6/2010) di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, è stata effettuata tardivamente rispetto al termine perentorio di giorni novanta previsto dall'art. 87, comma 9, D.Lgs n. 259/2003.

Tale ordinanza cautelare n. 778/2010, che ha sospeso il diniego formulato in sede di prima conferenza dei servizi dell'1.03.2010, è stata pubblicata in data 17/06/2010.

Ne segue che un provvedimento di diniego doveva essere comunicato alla società ricorrente, al più tardi, entro il quindici settembre 2010.

Ciò all'evidenza non si è verificato, dal momento che l'ulteriore passo procedimentale, reso necessario per effetto del dictum cautelare, è avvenuto soltanto con la Conferenza di Servizi del 22.09.2010 e quindi dopo la scadenza del predetto termine di novanta giorni decorrente, in analogia al disposto del comma 5 -secondo periodo- del citato art. 87 D.Lgs n. 259/03, dalla pubblicazione dell'ordinanza cautelare.

Si è quindi, nella fattispecie, formato il titolo abilitativo per silenzio-assenso, con la conseguenza di ritenere accolta l'originaria istanza della ricorrente del 10.01.2010.

Ad avviso del Collegio la rilevata avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso determina l'improcedibilità, per carenza di interesse, delle ulteriori censure del ricorso per motivi aggiunti in esame nonché l'improcedibilità in toto per carenza di interesse del secondo ricorso per

motivi aggiunti proposto avverso la decisione adottata dal Comune resistente in sede di Conferenza di Servizi del 3.05.2011 e degli atti correlati.

In conclusione, vanno accolti il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, mentre va dichiarato improcedibile per carenza di interesse il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Le spese del giudizio possono essere compensate per effetto del disposto dell'art. 26, comma 1 -ultimo periodo- , c.p.a., non essendo stati gli atti difensivi di parte ricorrente redatti in maniera sintetica, così come imposto dall'art. 3, comma 2°, c.p.a.

## **PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Accoglie il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso e dichiara improcedibile, per carenza di interesse, il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 maggio 2013, giusta riserva alla c.c. del 24 aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 SET. 2013.